

12-8-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 187

sensibile aumento dei costi preventivati, la Commissione delibera il definanziamento totale o parziale dell'intervento da realizzare con il contributo pubblico.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), beneficiari dei finanziamenti, sono tenuti ad inviare alla Commissione almeno ogni due mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 4-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è convocata dalle amministrazioni comunali entro otto giorni dall'apposita richiesta presentata dal soggetto titolare dell'intervento.

Art. 5.

(Modifica al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto possono altresì essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2896):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane (COSTA) il 17 dicembre 1996.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 21 dicembre 1996, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII e X.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente il 14, 15, 16, 22, 29, 30 gennaio 1997; il 4, 5, 19 febbraio 1997; il 4 marzo 1997 ed il 2 aprile 1997.

Relazione scritta annunciata il 4 aprile 1997 (atto n. 2896/A - relatore on. SIOLA).

Esaminato in aula il 7 maggio 1997; il 4, 5, 10 giugno 1997 e approvato l'11 giugno 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2526):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 20 giugno 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 1º e 3 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede referente, 3 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 22 luglio 1997.

Nuovamente assegnato alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 22 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 23 luglio 1997.

Nuovamente assegnato alla 8ª commissione, in sede referente, 23 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Proseguito l'esame da parte dell'8ª commissione, in sede referente, il 23 luglio 1997.

Nuovamente assegnato alla 8ª commissione, in sede redigente, 24 luglio 1997, con i pareri delle stesse commissioni.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede redigente, il 24 luglio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 30 luglio 1997

12-3-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 187

- NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

— Il testo dell'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), è il seguente:

«Art. 1. — Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato».

— L'art. 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti, in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) è il seguente:

«Art. 27. — Le Basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonché i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche.

Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrerà la libera gestione dell'autorità ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso».

— Il testo dell'art. 7, commi 4-sexies e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), è il seguente:

«4-sexies. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Per la predetta finalità può altresì procedersi ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990.

5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in se e di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.

6. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

7. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.

8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinarie sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

8-bis. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni inviate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

8-ter. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

8-quater. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

8-quinqies. Il termine per il controllo di legittimità su gli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte per un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367».

— Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 551, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), reca: «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000».

— Il comma 6 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «6. L'INAIL può destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie».

12-8-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 187

— Si riporta il comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare): «4. Gli enti possono destinare una percentuale non superiore al 15 per cento dei fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite le società di intermediazione di cui all'art. 7, da destinare a finalità di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica da parte dell'Osservatorio di cui all'art. 10 della redditività prevedibile e comunque assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica):

«Art. 5 (Ufficio del programma per Roma Capitale). — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'ufficio del programma per Roma Capitale.

2. L'ufficio del programma per Roma Capitale è costituito da non più di trentacinque unità, compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonché sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale di cui al comma 2 è nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza.

4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del programma per Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Nota all'art. 4:

— Per il testo del comma 4-sexies dell'art. 7 della citata legge n. 109/1994 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 2 del D.-L. 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è il seguente:

«Art. 2 (Disposizioni finanziarie). — 1. Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelle delle amministrazioni stesse.

2-bis. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disponibilità di cui al comma 2, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi.

5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto possono altresì essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396».

— La legge 15 dicembre 1990, n. 396, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre, n. 300, reca: «Interventi per Roma, capitale della Repubblica».

97G0308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

4 giugno 1997, n. 271.

Regolamento in materia di requisiti dei progettisti delle imbarcazioni da diporto per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3 relativo alla progettazione e alla costruzione delle imbarcazioni da diporto;

Visto l'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuta la necessità di modificare il titolo IV, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per disciplinare l'esercizio della professione di progettista delle imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, nel quadro delle abilitazioni professionali del personale tecnico delle costruzioni navali, nonché di stabilire i requisiti per l'ammissione al relativo esame di abilitazione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Ritenuto di non conformarsi al parere del Consiglio di Stato per il requisito della maggiore età indicato dal predetto consenso, sulla considerazione che l'abilitazione professionale di progettista delle imbarcazioni da diporto si inserisce nel sistema delle abilitazioni di personale tecnico delle costruzioni navali di cui agli articoli 275 e seguenti del regolamento al codice della navigazione dove è prevista un'età minima di 21 anni

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1997.

Nomina del sindaco di Roma a commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede la nomina di commissari straordinari del Governo per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali:

Considerato che tra due anni la città di Roma sarà chiamata ad ospitare tutte le più importanti celebrazioni del Grande Giubileo dell'anno 2000 e che in preparazione di tale eccezionale evento l'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ha previsto la predisposizione di un «piano degli interventi», di competenza di diverse amministrazioni pubbliche:

Considerato che numerosi interventi, di particolare rilevanza e complessità, sono localizzati nella città di Roma e che per la loro completa e tempestiva realizzazione è necessario un efficace coordinamento operativo delle amministrazioni coinvolte:

Ritenuto che, fermi i poteri di vigilanza del Ministro dei lavori pubblici di cui all'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è indispensabile assicurare:

- a) il raccordo temporale dei vari interventi;
- b) la soluzione delle possibili interferenze operative tra i cantieri di più interventi, in particolare nelle aree delle basiliche maggiori e nel centro storico della città;
- c) il coordinamento operativo tra i cantieri per la realizzazione degli interventi inclusi nel piano, quelli relativi ad altre opere infrastrutturali di competenza delle diverse pubbliche amministrazioni, ivi comprese le ordinarie attività di manutenzione urbana, e quelli delle imprese di pubblici servizi o anche di iniziativa privata autorizzati dall'amministrazione comunale;
- d) l'armonizzazione delle esigenze operative dei cantieri con quelle preminenti e quotidiane della comunità locale, in particolare per il funzionamento dei servizi a rete e dei servizi alla persona e per il rispetto delle norme di prevenzione dell'inquinamento acustico, della sicurezza e della salubrità dell'ambiente;

Considerato, altresì, che il citato art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ha previsto inoltre la realizzazione di un «piano dell'accoglienza» per il Giubileo:

Ritenuto che, anche sotto quest'ultimo profilo, è opportuna un'azione di coordinamento operativo dei servizi di accoglienza predisposti dalle pubbliche amministrazioni, in relazione alla previsione dei flussi di pellegrini, al fine di assicurare l'equilibrata disponibilità dei servizi medesimi tanto ai pellegrini quanto alla comunità locale:

Ritenuta, pertanto, l'opportunità, per il perseguimento delle finalità sopra richiamate, di nominare un commissario straordinario del Governo al fine di assicurare il coordinamento operativo alla preparazione e alla gestione degli interventi localizzati nel territorio del comune di Roma del Grande Giubileo dell'anno 2000 e di individuare per tale nomina il sindaco di Roma, allo scopo di consentire il raccordo delle competenze del commissario straordinario del Governo con quelle che ordinariamente competono al sindaco a norma delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 23 marzo 1993, n. 81:

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 dicembre 1997:

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Decreta:

Art. 1.

1. Il sindaco di Roma è nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma, di seguito denominato commissario straordinario, con i poteri di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il commissario straordinario assume le funzioni, dalla data del presente decreto e dura in carica fino al 30 giugno 2001.

3. Al commissario straordinario, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e nell'ambito delle deliberazioni della commissione per Roma Capitale ai sensi del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è affidato il coordinamento dei soggetti

23-1-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 18

titolari di interventi localizzati nel territorio del comune di Roma, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) formulare al Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane proposte di rimodulazione del piano degli interventi, anche relative alla priorità delle iniziative, nonché alle possibili intese e collaborazioni con la regione Lazio, la provincia di Roma e le altre amministrazioni locali interessate, per le attività e i servizi di loro competenza;

b) proporre le misure organizzative e procedurali necessarie alla tempestiva realizzazione di tutti gli adempimenti per il Giubileo;

c) coordinare le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi al fine di prevenire e risolvere possibili interferenze operative tra i diversi cantieri, in particolare nelle aree delle basiliche maggiori e nel centro della città;

d) assicurare il coordinamento operativo tra i cantieri degli interventi inclusi nel piano, i cantieri relativi ad altre opere infrastrutturali di competenza di pubbliche amministrazioni, ivi comprese le ordinarie attività di manutenzione urbana, i cantieri delle imprese di pubblici servizi e quelli di iniziativa privata autorizzati dall'amministrazione comunale;

e) armonizzare le esigenze operative dei cantieri con quelle preminenti e quotidiane della comunità locale, in particolare per il funzionamento dei servizi a rete e dei servizi alla persona e per il rispetto delle norme di prevenzione dell'inquinamento acustico, della sicurezza e della salubrità dell'ambiente, curando anche il profilo della corretta informazione e della trasparenza delle procedure;

f) coordinare le attività previste dal «piano dell'accoglienza» di cui al citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, anche con riferimento al programma complessivo delle manifestazioni e delle iniziative concomitanti;

g) assicurare l'attuazione delle indicazioni della commissione mista tra lo Stato italiano e la Santa Sede, agevolando la corrispondenza logistica e temporale tra le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche italiane e gli interventi a cura della Santa Sede o della diocesi di Roma.

4. Il commissario straordinario rivolge alle amministrazioni competenti le direttive e le indicazioni operative necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo di cui al comma 3.

5. Le amministrazioni statali interessate sono tenute a fornire le informazioni e i documenti richiesti e ad assicurare collaborazione al commissario straordinario, nell'ambito e per le finalità del presente decreto.

6. Il commissario straordinario promuove la convocazione di conferenze di servizi ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, per il perseguimento degli obiettivi indicati dal presente decreto.

7. Il commissario straordinario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolano la proficua attuazione.

Art. 2.

1. Il commissario straordinario si avvale di un comitato di coordinamento costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il comitato di coordinamento coadiuva il commissario straordinario nella definizione delle indicazioni operative di sua competenza. Il comitato è presieduto dal commissario straordinario ed è costituito dai seguenti componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) dal prefetto di Roma;

b) dal direttore dell'Ufficio per il programma di Roma Capitale;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

e) da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

f) da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

g) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione;

h) da un rappresentante del Ministero della difesa;

i) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

l) da un rappresentante del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

m) da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

n) da un rappresentante della regione Lazio;

o) da un rappresentante della provincia di Roma;

p) da un rappresentante del comune di Roma;

q) da un rappresentante dell'Agenzia romana per la preparazione al Giubileo.

3. Il comitato di cui al comma 1 può essere integrato da esperti, in numero non superiore a cinque, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

23-1-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 18

su proposta del commissario. Il comitato può altresì invitare a proprie riunioni rappresentanti di amministrazioni, aziende ed enti pubblici, società a partecipazione pubblica, società concessionarie di pubblici servizi responsabili di interventi inclusi nel piano per il Giubileo ovvero di altri rilevanti interventi infrastrutturali per la città di Roma, nonché della preparazione e gestione di servizi per il Giubileo.

4. A norma dell'art. 20, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, il commissario straordinario è chiamato a partecipare al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di favorire il coordinamento della preparazione e la gestione dei servizi di sicurezza per il Giubileo.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario si avvale di una segreteria istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle strutture dell'Ufficio per Roma Capitale e, previa intesa con il comune, degli uffici di quest'ultimo. Può altresì avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione al Giubileo, di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dal piano per il Giubileo.

2. Il commissario straordinario può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di uno o più sub-commissari per il perseguimento di obiettivi determinati, sotto la sua direzione e responsabilità.

Art. 4.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, è determinato il compenso del commissario straordinario e dei sub-commissari.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i compensi del commissario straordinario, dei sub-commissari e degli esperti di cui al comma 3 dell'art. 2, gravano sugli stanziamenti che saranno determinati dalla commissione per Roma Capitale nell'ambito della rimodulazione del piano degli interventi per il Giubileo, di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 12

98A0406

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 12 dicembre 1997.

Dichiarazione di eccedenza di personale del comune di Sant'Alessio in Aspromonte.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, in particolare l'art. 3, commi da 47 a 52;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 27 febbraio 1995, n. 112, recante la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali in data 3 marzo 1997 con il quale è stata conferita la delega al sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli ad emanare, tra l'altro, provvedimenti inerenti le procedure di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che il comune di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) con delibera consiliare n. 69 del 17 aprile 1997, ha determinato i carichi di lavoro e con delibera consiliare n. 89 del 5 giugno 1997 ha approvato la dotazione organica definitiva;

ALLEGATO 3.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

Rep. N. 147/RE

OGGETTO: Legge 15 dicembre 1990, n. 396. Modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma Capitale. Ripartizione di risorse dell'Esercizio Finanziario 1998 e di risorse rinvenienti da ribassi d'asta.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE,
ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: "Interventi per Roma Capitale della Repubblica".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei Lavori Pubblici in materia di Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

VISTO il decreto ministeriale in data 1° marzo 1992, recante "Approvazione del Programma degli interventi per Roma Capitale" e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 1/1998 dell'11 marzo 1998;

CONSIDERATO che nella riunione della Commissione per Roma Capitale dell'11 marzo 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2,

comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro dei Lavori Pubblici, delegato per le Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione medesima;

RITENUTO, a mente dell'art. 2, comma 7, della legge 15 dicembre 1990, n.396, di dover procedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni al Programma degli interventi per Roma Capitale, così come risultanti dalla succitata deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 1/98 dell'11 marzo 1998;

DECRETA

1. Sono inseriti nel Programma per Roma Capitale gli interventi di seguito riportati con il relativo codice:

COMUNE DI ROMA

c1.5.2.11 -	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque -Rio Galeria (Adduttrici acque nere e impianto depurazione località Casalotti)
c2.3.1	Parco Casilino Labicano: sistemazione aree a verde (stralcio funzionale)
c3.3.13/1	Realizzazione infrastrutture di collegamento A24/Tiburtina a servizio del Centro Agro-alimentare
d1.28	Via Pineta Sacchetti -allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi
f2.2	Espletamento e gestione concorso internazionale per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi EUR
b1.2.14.3/A -	Museo della Città nel Medioevo presso la Cripta Balbi

2. Dallo stanziamento previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria) a favore del fondo per Roma Capitale, per un ammontare di lire 125 miliardi sono detratte - ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 396/1990 - L. 800 milioni per il funzionamento dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi, nonché lire 24 miliardi, per i quali il Comune di Roma fa riserva di ulteriore proposta alla Commissione per Roma Capitale, sulla base della valutazione di ulteriori priorità di programmazione.
3. Le risorse finanziarie da attribuire per la realizzazione degli interventi del Programma per Roma Capitale sono pertanto pari a lire 100.200 milioni e sono ripartite come di seguito indicato:

MINISTERO BENI CULTURALI:

b1.2.14.3/A - Museo della Città nel Medioevo presso
la Cripta Balbi L. 20.000.000.000

COMUNE DI ROMA

b1.3 Completamento Galleria d'Arte
Moderna L. 20.000.000.000

c1.5.2.11 Depurazione delle acque del bacino
del Tevere (Roma) Risanamento e
trattamento delle acque -Rio Galeria
(Adduttrici acque nere e impianto
depurazione località Casalotti) L. 40.000.000.000

c2.3.1 Parco Casilino Labicano:
sistemazione aree a verde (stralcio
funzionale) L. 5.000.000.000

d1.28 Via Pineta Sacchetti - allargamento
del tratto da via La Nebbia a Forte
Braschi L. 13.700.000.000

PROVINCIA DI ROMA

c3.1.8	Recupero e restauro Palazzo Valentini	
	3° stralcio funzionale	L. 1.500.000.000

TOTALE L. 100.200.000.000

4. La Commissione prende atto che:

a) per effetto dei ribassi d'asta conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto relative agli interventi rubricati con codice c3.3.1.1, c3.3.10.8, e3.1.1 si è reso disponibile l'importo di lire 52.828.037.178;

b) per effetto delle assegnazioni finanziarie attribuite all'intervento rubricato con codice e3.1.1 e non ancora impegnate, sono altresì disponibili lire 14.482.025.659,

e, quindi, sono complessivamente disponibili L. 67.310.062.837. Le assegnazioni finanziarie iscritte nel programma per i predetti interventi vengono conseguentemente ridotte degli importi di seguito indicati:

c3.3.1.1.	P.zza Capelvenere Casette	
	Pater	L. 864.950.692

c3.3.10.8	Fognature Casal Morena	L. 3.966.531.000
-----------	------------------------	------------------

e3.1.1.	Auditorium	L. 62.478.581.145
---------	------------	-------------------

TOTALE L. 67.310.062.837

5. Le somme disponibili, come specificate al precedente punto 4, sono come di seguito ripartite:

COMUNE DI ROMA

c3.3.13/1	Realizzazione infrastrutture di collegamento A24/Tiburtina a servizio del Centro Agro-alimentare	L. 19.000.000.000
b1.6.20	Area Grande Campidoglio: Palazzo Senatorio. Prosecuzione lavori	

	consolidamento e restauro	L. 8.500.000.000
f2.2	Espletamento e gestione concorso internazionale per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi EUR	L. 810.062.837
c3.3.1.1	Piazza Capelvenere -Casette Pater	L. 864.950.692
e3.1.1.	Auditorium	L. 33.135.049.308

PROVINCIA DI ROMA

d1.18	II Stralcio intervento di collegamento Centrale del Latte S.P. Palombarese tra svincolo G.R.A. e bivio Capobianco, itinerario alternativo alla S.P. Nomentana tra S. Lucia e G.R.A	L. 4.000.000.000
c3.1.8.	Restauro e recupero edilizio Palazzo Valentini 3° stralcio funzionale	L. 1.000.000.000

per un totale complessivo di lire 67.310.062.837.

6. Per gli interventi di seguito indicati, già ricompresi nel Programma degli interventi per Roma Capitale, il codice a fianco di ciascuno di essi riportato rettifica quello precedentemente assegnato:

- c3.2.13 - Piani e progetti di coordinamento dei sistemi di accessibilità e mobilità, di gestione degli interventi nelle aree delle Basiliche.;
- b1.6.23 - Complesso archeologico di Santa Croce in Gerusalemme: manutenzione, adeguamenti, spostamenti, allestimenti

7. Per gli effetti della deliberazione n. 10/97 del 30 settembre 1997, perfetta per legge, con la quale sono state utilizzate le disponibilità finanziarie, pari a 20 miliardi, rivenienti da ribassi d'asta relativamente agli interventi di seguito indicati, sono defINANZIATI nella misura degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati e corrispondenti al relativo ribasso d'asta:

b1.3 Birra Peroni	1.298.147.175
b2.5.2. Mercati Traianei	487.946.000
b3.1.1. Villa Torlonia	1.872.000
b3.1.3 Villa Pamphili	450.000
b.3.1.2 Villa Carpegna	6.000.000

c.3.1.4 Buon Pastore I lotto	901.037.106
II lotto	271.331.629
c3.2.7 Percorsi Trevi-Pantheon	608.799.507
c3.2.10 Basilica S. Pietro	400.000
c3.2.11 Basilica S. Paolo	2.700.000
c3.2.12 Basiliche S.M. Maggiore e S. Giovanni	600.000
c3.3.1 Piazza Capelvenere	3.025.898.567
c3.3.2 Corviaie edilizia sociale	375.840.000
Tor Bella Monaca	237.104.975
Laurentino 38	464.308.694
d1.8 Via Torrenova	784.165.000
d1.10 Via Frattini	1.175.652.747
d1.25 Tangenziale orientale	663.250.000
d2.1 Ostia Lido Centro	31.551.581
Ostia Stella Polare	164.452
Ostia Lido Nord	249.113.073
Ostia Lido Nord opere complementari	367.346.241
Villa Bonelli	288.134.330
Villa Bonelli opere complementari	508.064.000
La Storta	149.336.251
La Storta opere complementari	291.248.078
Ostia Antica	621.555.000
Magliana	551.043.612
d4.2.7 Metro linea A	2.350.656.640
d4.3.6 Ristrutturazione tranviaria	3.471.578.762
Tram Qualità pensiline	113.504.580
d4.3.7 Nuove linee tranviarie	200.000.000
d4.2.1. Nodo di Termini	500.600.000
d5 Sistemi gestione informatica	600.000
Totale	20.000.000.000

21 MAR 1968

IL MINISTRO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

Rep. N. 150/Re

Oggetto: Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE,
ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";

VISTO il D.P.C.M. 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 2/1998 del 11 marzo 1998, concernente: "Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei Lavori Pubblici in materia di Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

CONSIDERATO che nella riunione della Commissione per Roma Capitale dell'11 marzo 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro dei

Lavori Pubblici, delegato per le Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione medesima;

RITENUTO, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, come risultanti dalla succitata deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 2/98

DECRETA

1. Sono stabiliti i nuovi termini relativi alle lettere c) e d) dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, limitatamente agli interventi indicati nell'allegato A;
2. Il titolo della sezione E: "Servizi speciali e formazione" del Piano per il Giubileo è così modificato "Sicurezza, Protezione civile, Servizi speciali e Formazione";
3. Gli interventi già rubricati con codici C02.01; C02.02/2; C02.03, sono disaggregati e sostituiti dai seguenti interventi individuati sulla base degli approfondimenti programmatici e progettuali relativi a ciascuna area basilicale:

- C02.01/1 - Area delle basilica di S. Pietro in Vaticano. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza.

Restauro, ristrutturazione e demolizione di manufatti per attrezzature di accoglienza, informazione e ristoro e per la qualificazione urbana. Fornitura ed installazione di allestimenti interni ed esterni. Ristrutturazione e manutenzione delle sedi viarie e pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche; interventi di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico.

Installazione di elementi di arredo urbano;

Soggetto beneficiario: Comune di Roma

Costo dell'intervento £ 25.955.600.000

Risorse ex lege n. 651 £ 25.955.600.000

Termini lett. c): aprile 1999

Termini lett. d): ottobre 1999

- C02.01/2 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione;

- Soggetto beneficiario: ACEA
Costo dell'intervento £ 1.869.560.000
Risorse ex lege n. 651 £ 1.869.560.000
Termini lett. c): marzo 1999
Termini lett. d): dicembre 1999
- C02.01/3 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale;
Soggetto beneficiario: STA
Costo dell'intervento £ 1.786.400.000
Risorse ex lege n. 651 £ 1.786.400.000
Termini lett. c): giugno 1999
Termini lett. d): novembre 1999
- C02.01/4 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Interventi di risanamento igienico ed ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici;
Soggetto beneficiario: AMA
Costo dell'intervento £ 907.430.000
Risorse ex lege n. 651 £ 907.430.000
Termini lett. c): settembre 1998
Termini lett. d): novembre 1999
- C02.01/5 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza;
Soggetto beneficiario: Ministero Interno
Costo dell'intervento £ 2.805.000.000
Risorse ex lege n. 651 £ 2.805.000.000
Termini lett. c): aprile 1999
Termini lett. d): novembre 1999
- C02.01/6 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Stazione S. Pietro: allestimenti per strutture di servizio ai pellegrini e realizzazione del percorso pedonale protetto lungo Ponte Gelsomino;
Soggetto beneficiario: F.S.
Costo dell'intervento £ 1.446.500.000
Risorse ex lege n. 651 £ 1.446.500.000

Termini lett. c): aprile 1999

Termini lett. d): novembre 1999

- C02.02/2 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; Realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza; Restauro, ristrutturazione e demolizione di manufatti per attrezzature di accoglienza, informazione e ristoro e per la riqualificazione urbana; fornitura ed installazione di allestimenti interni ed esterni; ristrutturazione e manutenzione di sedi viarie e pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche; interventi di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico; installazione di elementi di arredo urbano. Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali;

Soggetto beneficiario: Comune di Roma

Costo dell'intervento £ 22.213.751.000

Risorse ex lege n. 651 £ 22.213.751.000

Termini lett. c): aprile 1999

Termini lett. d): ottobre 1999

- C02.02/3 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione;

Soggetto beneficiario: ACEA

Costo dell'intervento £ 3.864.003.000

Risorse ex lege n. 651 £ 3.864.003.000

Termini lett. c): marzo 1999

Termini lett. d): dicembre 1999

- C02.02/4- Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale;

Soggetto beneficiario: STA

Costo dell'intervento £ 224.400.000

Risorse ex lege n. 651 £ 224.400.000

Termini lett. c): giugno 1999

Termini lett. d): novembre 1999